



TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE TERZA CIVILE -

ORDINANZA

nel procedimento iscritto al n. 735/17 promosso con ricorso depositato in data 26.1.2017

da



ricorrente

rappresentato e difeso dall'avv. Tacchi Venturi Paolo

contro

Ministero dell'Interno-Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona

resistente

rappresentato e difeso dal Presidente della Commissione Territoriale

Oggetto: impugnativa ex artt. 35 del D. Lgs. 28 gennaio 2008 n. 35 e 19 del D. Lgs. 1 settembre 2011 n. 150 del provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona Sez. di Vicenza del 7.12.2016

Con ricorso depositato in data 26.1.2017, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona in epigrafe indicato, con il quale la Commissione ha deciso di non riconoscere in suo favore la protezione internazionale o quella umanitaria.

Il ricorrente, che chiede il riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, lamenta un'errata valutazione del suo caso da parte dell'autorità amministrativa.

All'udienza del 31.5.2017 si è proceduto alla sua audizione con l'assistenza di un interprete di sua fiducia.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Va premessa la dichiarazione di contumacia del Ministero, regolarmente citato e non costituito.

È necessario altresì premettere che il d.Lgs n. 251 del 2007 - attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale - disciplina sulla base dei principi

4

già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.1.1957, la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

Così l'art. 2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

È definito rifugiato *“ il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”*.

È definita invece persona ammissibile alla protezione sussidiaria *“ il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese d'origine, o , nel caso di apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*.

Specifica la normativa nazionale con l'art. 7 del D.Lgs. n. 251 del 2007, che gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi, per natura o frequenza, da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari discriminatori per la loro natura o per le modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l'art. 5 del D.Lgs. n. 251 del 2007 prevede che responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali, se i soggetti sopra citati, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.

Sempre il decreto legislativo n. 251/2007 all'art. 3 dispone che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, è necessario che il richiedente produca tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la relativa domanda. In ragione delle

serie difficoltà in cui può trovarsi l'interessato nell'assolvere all'onere probatorio lo stesso art. 3 ne prevede però un'attenuazione. Si precisa altresì che i principi che regolano l'onere della prova, incombente sul richiedente, devono essere interpretati secondo le norme di diritto comunitario contenute nella Direttiva 2004/83/CE, sicchè l'autorità amministrativa ed il giudice devono svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali. Si deve pertanto ravvisare un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ed una maggiore ampiezza dei suoi poteri officiosi (v. Cass., Sezioni unite, n. 27310 del 17/11/2008).

Ora, rapportando quanto detto al caso di specie, non vi sono i presupposti per riconoscere al ricorrente la protezione internazionale nelle due forme sopra descritte.

Il ricorrente ha dichiarato di aver lasciato il proprio paese a causa dei problemi insorti con la famiglia della ragazza con la quale ha avuto una relazione e che decedeva problemi legati al parto.

Nel caso in esame atteso che, non sono state fornite prove documentali a sostegno della domanda, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dal ricorrente e ciò porta a condividere le perplessità espresse dalla Commissione Territoriale sulla veridicità dei fatti raccontati per tutti i motivi indicati nel provvedimento impugnato.

Inoltre sono emerse molte incongruenze tra quanto dichiarato dal ricorrente in sede di audizione avanti la Commissione territoriale e quanto dichiarato in udienza.

Infatti in sede amministrativa il ricorrente ha dichiarato di esser stato minacciato dallo zio della ragazza mentre nel corso dell'udienza ha dichiarato di essere stato minacciato di morte dal fratello della ragazza senza far alcun riferimento allo zio e al padre della stessa. Per quanto concerne poi le vicende legate al decesso della ragazza, in sede amministrativa ha dichiarato che la medesima sarebbe morta in ospedale la mattina seguente il parto, mentre secondo quanto riferito in udienza la ragazza sarebbe morta mezz'ora dopo il parto.

Tali incongruenze su aspetti fondamentali del racconto, portano a dubitare sulla veridicità dell'intera vicenda narrata e ciò porta ad escludere che vi sia per il ricorrente un rischio di persecuzione personale e diretta nonché i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in relazione diretta e causale con la condizione soggettiva dal medesimo narrata.

Non può essere pertanto riconosciuto lo status di rifugiato e nemmeno sussistono, per le medesime ragioni, i presupposti per il riconoscimento

della protezione sussidiaria con riferimento all'art. 14, lettere a) e b), del D. Lgs.

Non sussistono nemmeno le condizioni per riconoscere al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lettera c) del suddetto decreto, in quanto i rapporti delle varie agenzie non governative anche se evidenziano una situazione critica dopo la crisi del 2010-2011, non danno conto della sussistenza di conflitto armato interno che possa giustificare tale forma di protezione internazionale.

Sussistono invece ragioni di carattere umanitario, tali da consentire il riconoscimento di tale forma di protezione. Ed invero il ricorrente ha prodotto documentazione medica attestante i suoi problemi di salute da cui risulta che il medesimo necessita di periodici controlli ematochimici e strumentali per almeno un anno.

Devono pertanto ritenersi sussistenti ragioni umanitarie che impediscono di rinviare [redacted] in Costa D'Avorio, e deve dunque essere dichiarato il diritto del medesimo al permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, co. 6 d. lgs. n. 286/1998, con conseguente trasmissione degli atti al competente Questore per il relativo rilascio.

Quanto alle spese, la natura del provvedimento ne giustifica la compensazione.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Verona nella parte in cui non ha ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D. Lgs. n. 286 del 1998;
- dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio a [redacted], del permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5, comma 6 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.

Si comunichi al ricorrente, alla Commissione Territoriale competente nonché al Pubblico Ministero.

Venezia, 31.5.2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
DEPOSITATO

- 1 GIU. 2017

Il Cancelliere
MIRCO BRILLI

Il Giudice Monocratico
Chiara Martin